

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3417

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

STRADA, MINUCCI, VIOLANTE, QUERCINI, MONTESSORO, CHERCHI, FOLENA, ORLANDI, BEVILACQUA, NAPPI, CRIPPA, MANNINO ANTONINO, MOMBELLI, REBECCHI, PICCHETTI, CAPECCHI, PROVANTINI, MONTANARI FORNARI, UMIDI SALA, RECCHIA, BARBIERI, SERAFINI ANNA MARIA, SANNELLA, MANGIAPANE, CORDATI ROSAIA, MONTECCHI, SOLAROLI, STRUMENDO, SANGIORGIO, TRABACCHI, BOSELLI, PALMIERI, DI PRISCO, PELLEGGI, CAVAGNA, DONAZZON, CAPRILI, MINOZZI, NERLI, GRILLI, FILIPPINI GIOVANNA, FRANCESE, PRANDINI, MIGLIASSO, CIABARRI, TRABACCHINI, DI PIETRO, SOAVE, FELISSARI, FERRANDI, SERAFINI MASSIMO, TESTA ENRICO

Presentata il 1° dicembre 1988

Istituzione di un fondo per la riconversione dell'industria bellica

ONOREVOLI COLLEGHI! — 1. *Premessa.* — Questa proposta di legge non rappresenta soltanto l'iniziativa di alcuni parlamentari o di una forza politica ma può essere considerata espressione di un ampio movimento che ormai da tempo contribuisce ad elaborare una cultura della pace, nettamente contrapposta alla concezione, finora dominante, della guerra come possibile elemento di rapporti internazionali. Gruppi di base, associazioni, sindacati discutono da alcuni anni le possibili alternative ai meccanismi economici, politici e diplomatici che troppo spesso creano le condizioni per i conflitti tra gli Stati, molto spesso armati e sanguinosi. Queste forze politiche e sociali

sono mosse da idealità elevate e tentano di far svolgere all'Italia un ruolo positivo ed originale nel quadro delle relazioni internazionali tra gli Stati e tra i popoli. Non è inutile ricordare che il periodo che va dalla fine della seconda guerra mondiale ad oggi viene considerato un'epoca di « pace » solo perché si è riusciti ad evitare un terzo conflitto mondiale: oltre 17 milioni di morti e più di 170 guerre « locali » che hanno avuto e continuano ad avere effetti drammatici su tante popolazioni, chiedono radicali modifiche delle nostre concezioni.

Negli ultimi anni, numerosi sono stati i provvedimenti legislativi approvati o presentati che, spinti da queste forze so-

ciali e politiche ispirate dall'idea di una « pace attiva », si collocano in una prospettiva diversa da quella del ricorso alla guerra come strumento politico. Norme sull'obiezione di coscienza e in particolare sull'obiezione alla produzione di armi da parte di lavoratori dell'industria bellica, proposte per controllare il commercio delle armi, interventi di cooperazione allo sviluppo del Terzo Mondo, costituiscono componenti fondamentali di questa diversa visione fondata sui valori della non-violenza, dei rapporti internazionali, anche se nel loro insieme non sono ancora sufficienti a modificare i meccanismi economici e politici che operano accompagnati costantemente dal rischio di guerra.

Anche le norme qui presentate, volte a stimolare e sostenere la diversificazione e conversione delle produzioni militari verso produzioni civili ad elevata utilità sociale, sono frutto dell'elaborazione del movimento per la pace, inteso nel suo significato più ampio e composito. Anche queste norme, se approvate, non saranno sufficienti a far scomparire le guerre dal nostro futuro prossimo e remoto, ma possono contribuire in modo significativo alla nascita della cultura della pace, togliendo alla produzione di armi il carattere di « inevitabilità » che tanti tendono ancora ad attribuire alle manifatture belliche.

2. Risorse: dalle armi all'ambiente.

D'altra parte, accanto ai rischi dell'« olocausto nucleare », ancora ben presenti malgrado i recenti accordi INF, emergono ormai con estrema chiarezza i pericoli derivanti da una « crisi ecologica » che secondo il rapporto 1989 del World Watch Institute entro dieci anni porterà al collasso molti meccanismi di assorbimento, ricostituzione e difesa espressi dall'ambiente. Molte risorse internazionali dovranno quindi essere destinate al ripristino o alla tutela di aree e funzioni ambientali invece di essere ancora utilizzate nel settore « difesa », secondo priorità e urgenze ormai palesemente insensate, ma dure a morire se è

vero, come è vero, che ancora oggi vengono richiesti nuovi stanziamenti per l'acquisizione e la produzione di sistemi d'arma sempre più sofisticati. Ancora oggi, in sede NATO, si discutono le ipotesi di ammodernamento delle armi in dotazione. Le spinte verso un'industria bellica più consistente e a tecnologia avanzata, verso ambiti d'azione militare più estesa, verso una ulteriore « militarizzazione » della ricerca scientifica non possono certo considerarsi esaurite.

Ecco perché è necessaria un'azione legislativa che corrisponda positivamente alle nuove e crescenti domande di pace e di impegno ecologico.

È tuttavia da aggiungere che le leggi non si limitano ad interpretare esigenze e aspirazioni diffuse o emergenti, ma devono anche affrontare i problemi concreti e le difficoltà che si frappongono ai cambiamenti e fornire delle soluzioni realistiche e soddisfacenti. I valori e i principi espressi dalla società devono cioè misurarsi con la realtà dei meccanismi e delle strutture preesistenti e attraverso le leggi devono giungere ad una superiore e più significativa armonia dei rapporti sociali e internazionali.

La presente proposta — che fa riferimento ad una positiva evoluzione dei rapporti tra le grandi potenze e tenta di leggere le conseguenze derivanti per l'immediato futuro da ulteriori eventuali accordi di limitazione degli armamenti (non solo quelli nucleari) —, pur rispettando i vincoli in essere, li ritiene superabili soprattutto se una diversa concezione dei rapporti tra Stati Uniti e Unione Sovietica dovesse finalmente affermarsi.

Le norme qui proposte, quindi, devono essere valutate nell'ambito di un quadro internazionale in rapida evoluzione e che richiede una qualche capacità di previsione e di anticipazione alle forze sociali e politiche più sensibili alle conseguenze dei conflitti.

3. Le trattative Est-Ovest sugli armamenti.

Il recente accordo sulla eliminazione dei missili nucleari a breve e medio rag-

gio e più ancora il succedersi di notizie e immagini relative all'effettivo smantellamento di questa categoria di sistemi d'arma, sembrano costituire una prova sicura di una netta inversione di tendenza nei rapporti Est-Ovest.

Anche il richiamo alla cautela di chi non dimentica che le testate in corso di eliminazione non rappresentano più del 5 per cento degli arsenali in possesso delle due grandi potenze e che non sono ancora nemmeno avviate le trattative relative alle armi più pericolose e meno controllabili, come i missili montati su sommergibili nucleari, non diminuisce il significato dell'accordo.

In effetti, tra le cause che hanno portato al mutamento di prospettiva nelle relazioni internazionali sono da annoverare sia fattori economici che motivi strategici di portata tale da rendere poco probabile un ritorno al clima precedente. Da un lato, infatti, le spese militari hanno raggiunto livelli tali da incidere sulle capacità stesse di ulteriore espansione dei due maggiori sistemi economici; dall'altro le possibilità di distruzione reciproca hanno superato la soglia quantitativa al di là della quale continuare nell'accumulazione di armi nucleari nulla aggiunge alla sicurezza dei due Paesi.

Queste valutazioni non tendono a nascondere che l'onere economico è forse più gravoso per l'Unione Sovietica, né che restano purtroppo intatte le potenzialità di distruzione connesse con altri sistemi d'arma (da quelli che costituiscono l'iniziativa di difesa strategica a quelli relativi ad armi biologiche o chimiche).

Tuttavia, è innegabile che l'accordo è un segnale non equivoco di un mutamento di valore storico che, se confermato dall'avvio di ulteriori negoziati, pone sia agli USA che all'URSS la necessità di numerose scelte ben diverse da quelle operate in passato.

In primo luogo, occorrerà procedere immediatamente alla riconversione dei sistemi d'arma (e della relativa rete di fabbriche, basi, impianti di lancio, e servizi vari) dei quali è prevista l'eliminazione dagli schieramenti offensivi.

In secondo luogo, sarà necessario elaborare una nuova concezione della reciproca sicurezza, non solo non più basata sulla deterrenza nucleare, ma neppure affidata alla minaccia di nuove armi a tecnologia più sofisticata o alla moltiplicazione delle armi convenzionali. Essenziali saranno invece un nuovo sistema di relazioni tra le grandi potenze e il ricorso, nel militare, a metodi e apparati solo difensivi.

Infine, sarà opportuno (e conveniente per i due Paesi) ragionare sulle prospettive socioeconomiche di due apparati produttivi non più caratterizzati da un ampio (e crescente) settore militare. È pertanto necessario ridisegnare i modelli difensivi nazionali e apportare sostanziali modifiche a quelli integrati nella NATO e a scala europea.

Sulla base di quest'insieme di fattori, ogni ipotesi di riconversione delle industrie belliche nazionali deve rispondere alla domanda: « In caso di decisione politica di congelamento o di inversione della corsa agli armamenti cosa è possibile fare delle vaste e specializzate economie militari, con le loro sofisticate attrezzature e il loro personale? » (S. Melman).

In questa prospettiva ogni iniziativa politica, ogni azione economica volta a favorire la riconversione dell'industria militare non va solo interpretata come elemento essenziale nelle azioni volte ad arrestare e ad invertire la corsa agli armamenti. Anzi, sul piano culturale e politico generale « la competenza nei processi di conversione delle strutture militari in strutture civili è una "precondizione" per raggiungere la capacità di considerare la pace o il disarmo come proponibili in sé, per i vantaggi che essi apportano » (S. Melman). Non si può, poi, trascurare il fatto che anche in un'atmosfera indubbiamente mutata, una maggiore fiducia nelle possibilità di riconversione incoraggerà i negoziati per il disarmo, per avviare un processo di riduzione, in fasi successive ed in comune accordo, degli armamenti non solo nucleari ma anche convenzionali. In attesa che questa affermazione del massimo teorico dei problemi della

riconversione (Melman, appunto), sia confermata dalle iniziative internazionali, in ogni paese devono essere avviate esperienze significative, atte a contribuire ai processi in corso nelle sedi internazionali.

4. Esperienze di riconversione.

A livello di singoli Stati nazionali, possono qui essere solo ricordate le esperienze di riconversione compiute dagli Stati Uniti alla fine della seconda guerra mondiale e dopo quella del Vietnam, e dall'Unione Sovietica nel dopoguerra e all'inizio degli anni '60. Sul piano degli studi generali, una politica complessiva è stata delineata nel programma del partito laburista inglese nel 1986 e soprattutto nel noto rapporto Thorsson, elaborato da una speciale commissione nel 1984 per conto del governo svedese. In proposito, si deve rilevare che l'ipotesi considerata dal rapporto è uno scenario di disarmo internazionale che permette la riduzione del 50 per cento delle spese militari svedesi in 25 anni (1990-2015).

Dimezzare le spese militari della Svezia comporterebbe la perdita di 14.000 (su un totale di 20.000) posti di lavoro nell'industria militare. Essi rappresentano solo l'1 per cento degli occupati — cifra analoga alle perdite nei cantieri navali del paese negli ultimi dieci anni — e il riassorbimento sarebbe distribuito su 25 anni ed effettuato in base a programmi governativi.

A livello di singole aziende, oltre alla ben nota esperienza della elaborazione di programmi di produzioni civili alternativi per la Lucas Aerospace in Inghilterra, devono essere qui ricordate le analisi relative alla Vickers, ai cantieri Barrow e più di recente le iniziative per la riconversione dei depositi della Marina a Llangennech, nel Galles. In Germania sono attivi diversi gruppi che elaborano proposte di alternativa: a Osnabruck dal 1983, a Kiel dal 1981, ecc., e analoghe iniziative sono in corso in Olanda, in particolare a Nimega e a Rotterdam.

Nel periodo più recente, poi, è da sottolineare che dovrebbero essere già circa 250 le imprese sovietiche interessate al passaggio dalla produzione militare a quella civile, stando alle informazioni di stampa e alle dichiarazioni del vice primo ministro Igor Belonsov.

È in ogni caso noto che le imprese straniere in cerca di *joint ventures* in Unione Sovietica sono invitate a dare la preferenza proprio a questo gruppo di aziende belliche in via di trasformazione.

5. I fattori nazionali.

Altri motivi economici a scala nazionale esercitano una decisa pressione verso la diversificazione e la riconversione dell'industria militare. Nel periodo più recente si è infatti verificata una caduta netta della domanda complessiva, accompagnata da rilevanti variazioni qualitative e dall'ingresso sui mercati internazionali di nuovi concorrenti. I fondi a disposizione dei paesi produttori di petrolio si sono molto ridotti a causa della rapida diminuzione del prezzo della materia prima: l'accumulazione dei debiti (per quasi un terzo contratti per acquistare armi) impedisce ormai ai paesi sottosviluppati ulteriori commesse; aumenta il protezionismo su certi mercati anche importanti come quello degli Stati Uniti; alcuni paesi sottosviluppati (Brasile e Cina); ma anche Israele e Sudafrica, hanno iniziato a vendere armi di loro produzione (e a tecnologia non particolarmente sofisticata, cioè analoga a quella italiana): tutto ciò ha rapidamente modificato i flussi *import-export* e l'Italia ha perso molti posti nella classifica dei paesi esportatori (dal quarto al dodicesimo posto secondo i più recenti dati SIPRI). Contemporaneamente, crescono le esigenze tecnologiche dei paesi industrializzati che su impulso della NATO e degli Stati Uniti spostano la concorrenza su una fascia più ristretta di prodotti ad alta sofisticazione, e che quindi richiedono maggiori investimenti nelle attività di ricerca e sviluppo oppure una mag-

giore subordinazione alle grandi imprese belliche multinazionali per la concessione di brevetti e licenze.

Questa è l'origine del processo, ormai avviato, di integrazione fra i grandi gruppi europei, sia attraverso varie forme di cooperazione (consorzi, *joint ventures*, cessione di licenze, coproduzioni, ecc.) o addirittura realizzando fusioni e concentrazioni societarie.

Le imprese italiane, quindi, si trovano esposte all'obbligo di dover entrare a far parte di gruppi più grandi, o di essere messe al margine del processo in corso destinato, inoltre, ad accelerarsi in relazione alle scadenze del 1993.

E comunque si pongono interrogativi urgenti circa il proprio futuro.

6. Caratteristiche dell'industria italiana.

Le ipotesi di riconversione previste dalla presente proposta di legge tengono conto della realtà italiana, cioè delle caratteristiche assunte dall'industria militare dal secondo dopoguerra.

Sulla base degli ormai numerosi studi disponibili, possono essere qui richiamate sinteticamente le principali caratteristiche dell'industria bellica nazionale (fino al 1986):

crescita rapida ma disorganica delle produzioni;

forte aumento dell'incidenza delle esportazioni sul totale del fatturato;

presenza notevole delle aziende a partecipazione statale;

numero ristretto di aziende ad alta tecnologia e prevalente produzione militare, insieme ad una molteplicità di imprese (circa 300) solo in parte belliche o impegnate in subforniture per le imprese più grandi;

forte concentrazione di industrie militari, e del relativo indotto, in cinque regioni, e in parti limitate del loro territorio;

forte dipendenza dall'estero per le tecnologie più sofisticate e quindi note-

vole incidenza della spesa per importare componenti sul totale delle entrate per esportazioni;

limitata incidenza della spesa per ricerca e sviluppo (salvo in alcune aziende) e concentrazione su prodotti a tecnologia intermedia e matura;

occupazione sostanzialmente stabile intorno alle 80.000 unità.

In questa situazione, non particolarmente positiva, hanno cominciato ad agire le mutate condizioni dei mercati esteri e dei rapporti internazionali con l'avvio di processi di deterioramento degli equilibri aziendali, forse ancora non emersi in tutta la loro gravità, ma difficilmente negabili. In particolare, nel corso del 1987 l'Italia è scesa di colpo nella classifica dei paesi esportatori. Il preesistente squilibrio tra esportazioni di prodotti a livello tecnologico intermedio e l'impostazione di componenti a tecnologia sofisticata si è ulteriormente aggravato. La capacità produttiva è ormai decisamente sovradimensionata anche rispetto alla prevedibile domanda per la difesa nazionale. L'equilibrio economico-finanziario di molte aziende è affidato solo alle commesse in corso di realizzazione, mentre il portafoglio ordini desta in alcuni casi notevoli preoccupazioni.

È poi da ricordare che nel periodo più recente si è evidenziata la rilevanza del traffico clandestino e illegale di armi.

Anche se già ridimensionato, il traffico realmente clandestino deve essere stroncato, sia per i problemi morali che esso suscita, sia per i collegamenti ormai ampiamente dimostrati con i flussi di droga.

D'altra parte, l'approvazione della normativa sulle esportazioni di armi, che sembra essere giunta nella fase finale dell'*iter* parlamentare, non potrà non avere effetti economici, sulla produzione. Ciò sarà vero in particolare per quelle aziende che hanno finora dato particolare importanza alle commesse destinate alle « aree calde » del Medio Oriente, dell'Africa e dell'America Latina, e che quindi si sono spesso trovate a dover effettuare

consegne di sistemi d'arma e di pezzi di ricambio a conflitti già iniziati o a repressioni in pieno sviluppo, tutte situazioni queste esplicitamente escluse dalla legge in via di emanazione.

Infine, poiché è al momento poco praticabile la via della soluzione « autarchica », cioè il dimensionamento della produzione militare alle sole esigenze della difesa nazionale — non fosse altro che per esigenze tecnologiche — il Parlamento, chiamato a legiferare sulle esportazioni di armi, non può limitare il suo intervento a questa normativa.

7. I recenti sviluppi.

Negli ultimi mesi del 1988 si sono verificati numerosi fatti che testimoniano le crescenti tensioni che caratterizzano ormai il settore e l'emergere di una presa d'atto politicamente, culturalmente e operativamente significativa della necessità di intervenire sulle produzioni belliche.

A livello internazionale, il discorso di Gorbaciov all'ONU ha fornito indicazioni non trascurabili sul « problema della transizione dall'economia del riarmo all'economia del disarmo ». Dopo aver espresso la convinzione che sia « una idea realistica quella della riconversione della produzione militare », il *leader* sovietico si è dichiarato disponibile: « nel quadro della nostra riforma economica, a stendere il nostro programma interno di conversione e a renderlo pubblico; a compiere nel corso del 1989, in via di esperimento, piani di conversione per due o tre impianti difensivi; a rendere pubblica quella che è la nostra esperienza nel procurare occupazione agli specialisti dell'industria militare e nell'utilizzare gli impianti, gli edifici e le strutture militari nel campo della produzione civile ».

Nello stesso discorso veniva altresì proposto di sottoporre i programmi di riconversione delle maggiori potenze militari all'ONU, di costituire un gruppo di scienziati che compiano approfondite analisi di problemi posti dalla conversione, e, infine, di discutere tali argomenti in una

sessione dell'Assemblea generale dell'ONU.

Dalla Svezia, poi, è stata presentata l'idea di costituire un Fondo europeo per la riconversione.

Per l'Italia si possono segnalare diverse iniziative di estremo interesse. A partire dal luglio 1988, il Ministro per le partecipazioni statali ha espresso l'idea di affrontare il problema per le aziende pubbliche e ha poi costituito una speciale Commissione che dovrebbe iniziare i lavori nei primi mesi del 1989.

Preoccupazioni per lo stato di crisi dell'industria bellica e indicazioni per l'avvio di processi di riconversione sono state formulate anche dal presidente dell'IRI.

A livello regionale esperienze si hanno in Lombardia, Piemonte, Emilia, Lazio e inoltre sia in Toscana che in Liguria sono stati creati uffici o stanziati fondi mirati sull'industria bellica e l'obiettivo della sua riconversione, mentre in alcune imprese (Galileo, Agusta, Aermacchi) sono stati siglati accordi con il sindacato aventi come obiettivo l'ampliamento o l'avvio di nuove produzioni civili rispetto alle militari. Numerosi poi proprio in questi mesi i convegni che hanno affrontato il tema con notevole profondità di analisi a dimostrazione di una crescente sensibilità e maturità:

a Firenze, organizzato dal Forum per i Problemi della pace e della guerra, centrato sugli aspetti tecnici ed economici della riconversione;

a Roma, su iniziativa di Progetto Sviluppo, della CGIL, e di Archivio disarmo, un incontro internazionale dal titolo significativo: « Riconvertire per un altro sviluppo ».

Altri sono in programma: a Torino (Ciriè), organizzato dal Coordinamento antimilitarista, sarà tenuto un seminario dal titolo: « La trasformazione dell'industria bellica in civile è possibile, basta volerlo »; a Cortona, nel quadro delle iniziative dei comuni denuclearizzati; a Bologna, su iniziativa dell'Associazione della pace; e tanti altri.

Non si può inoltre trascurare che con la crisi si accompagna l'emergere di numerose situazioni di « eccedenze » di forza lavoro e il moltiplicarsi di richieste di cassa integrazione guadagni: Simmel di Castelfranco Veneto, Oerlikon Italiana in Lombardia, Europa Metalli a Pistoia, Elettronica e Contraves a Roma, per citare solo alcuni casi rilevanti. Lo stesso Ministero del lavoro e della previdenza sociale ha confermato formalmente lo stato di crisi del settore che interessa l'ANPAM, l'associazione nazionale produttori di armi e munizioni.

Tra perdite di posti di lavoro (pre-pensionamenti, licenziamenti concordati, ecc.) e operai posti in cassa integrazione per lunghi periodi, sono ormai alcune migliaia i lavoratori che per primi hanno subito conseguenze dall'evolversi accelerato della situazione.

Si pone quindi, e con urgenza, il problema di definire una politica più ampia ed organica su tutta la materia, specie in relazione al ruolo internazionale che l'Italia intende svolgere e alle strategie economiche di lungo periodo, sia in sede comunitaria sia in relazione alle politiche di ricerca e sviluppo.

8. *Il quadro legislativo.*

Il provvedimento qui presentato si inserisce in un insieme di leggi, già in vigore o in corso di esame, al quale è opportuno fare riferimento, sia per il necessario coordinamento sia per evidenziare tutti gli aspetti riguardanti la riconversione già in esso contenuti o previsti.

In primo luogo è da ricordare la legge n. 808 del 1985 relativa a nuovi finanziamenti per l'industria aeronautica. Questa legge già prevedeva un sostegno per investimenti volti a diversificare verso progetti civili le industrie militari del settore. È inoltre stata approvata la nuova legge che istituisce l'Agenzia per l'elaborazione e la gestione del piano spaziale nazionale. Pur non essendo prevista esplicitamente alcuna attività di riconversione, importante è il ruolo che potrebbe svolgere, in questa direzione, giocando sul fronte della domanda e della ricerca. In

fase finale di approvazione è poi la legislazione sul controllo delle esportazioni di armi sulla base di un testo unificato, che ha tenuto conto delle numerose proposte presentate. Un articolo di questo provvedimento prevede esplicitamente un ruolo dello Stato per promuovere e sostenere la fabbricazione di prodotti civili da parte di industrie militari. Vi sono poi alcune proposte di legge per la riconversione dell'industria militare presentate dal Gruppo Radicale, dalla Sinistra Indipendente, da Democrazia Proletaria e dai senatori del gruppo Comunista che testimoniano il crescente interesse delle forze politiche dedicato ai problemi dell'industria militare.

Il presente testo si pone finalità e obiettivi concreti largamente omogenei in particolare con le proposte della Sinistra Indipendente e del gruppo del PCI al Senato, pur presentando ipotesi di intervento pubblico e metodologie di riconversione parzialmente differenti, formulate tenendo conto in particolare del Convegno di Roma nel novembre 1988 della CGIL e di Archivio disarmo.

Eventuali correzioni o integrazioni reciproche non dovrebbero incontrare particolari difficoltà mentre da un sereno confronto delle procedure ipotizzate si potranno trarre utili indicazioni per un provvedimento efficace e significativo.

Infine, nel corso del dibattito per l'approvazione della politica di riconversione, dovranno essere verificati compiti attribuiti e attività svolte nel recente passato da organismi che operano in campi attigui e per i quali sarà opportuno prevedere le necessarie integrazioni e interconnessioni. Ad esempio, sembra essere questo il caso del Comitato Difesa Industria costituito con decreto ministeriale il 4 agosto 1984.

9. *Vincoli e condizioni per l'intervento.*

La politica di diversificazione e riconversione qui proposta tiene conto dei numerosi vincoli e delle particolari condizioni che delimitano ogni intervento dello Stato nel settore della produzione militare che voglia essere insieme realistico ed efficace.

In primo luogo, si è maturata la convinzione che, al momento, non vi sia alcuno spazio né politico, né economico, per una strategia dell'Italia volta a conseguire unilateralmente il disarmo. Troppi sono i condizionamenti della nostra politica estera, praticamente immutato il ruolo del ricorso alle armi nell'attuale quadro internazionale, troppo viva la concorrenza degli altri produttori ed esportatori di armi per prendere iniziative che isolerebbero e danneggerebbero il nostro paese senza apportare un reale contributo alla causa della pace.

Viceversa un effettivo intervento nel senso della conversione al civile di una parte della nostra industria militare costituirebbe un segnale concreto e inequivocabile della volontà di pace del governo italiano, mentre il processo di riconversione avviato potrebbe essere collegato, per fasi, alle decisioni adottate nella stessa direzione da altri paesi.

In secondo luogo, se le trattative in corso tra le due grandi potenze dovessero dare i risultati sperati in tempi brevi e soprattutto se dovessero essere decise, nel giro di uno-due anni, anche consistenti riduzioni degli armamenti convenzionali, allora, l'intero quadro delle convenienze economiche delle aziende militari cambierebbe in modo radicale. In tal caso sarebbe prezioso poter disporre di importanti esperienze di conversione dal militare al civile, in modo da poter affrontare qualunque processo di ridimensionamento imposto dagli accordi internazionali senza subire i traumi ed i danni di interventi disorganici o di emergenza.

Non deve poi essere sottovalutato un terzo aspetto che può caratterizzare un'esperienza di riconversione intrapresa con calma e in pieno accordo con le parti sociali interessate. Le produzioni civili alternative a quelle militari potrebbero riguardare non soltanto prodotti economicamente convenienti, ma anche prodotti socialmente utili, cioè richieste per soddisfare bisogni essenziali e urgenti della società non coperti dalla produzione decisa spontaneamente dalle imprese. In sostanza, si tratterebbe di individuare im-

pianti, attrezzature, beni di consumo necessari, ad esempio, per la protezione della popolazione esposta a calamità naturali, oppure prodotti ad alta tecnologia che troverebbero un ampio mercato nei paesi sottosviluppati purché fossero coperti i costi della loro progettazione e i rischi di un loro eventuale mancato pagamento.

Questo tentativo di « programmare » una spesa di alto valore sociale è certo nuovo nel nostro paese, ma la sensibilità collettiva per i problemi della protezione civile, della salvaguardia dell'ambiente, della cooperazione allo sviluppo ha forse ormai raggiunto livelli tali da permettere di affrontare il problema.

Un altro aspetto che non è stato trascurato nella interpretazione del provvedimento riguarda il collegamento con i processi di integrazione che si realizzeranno su scala europea entro il 1992. È sembrato infatti utile mettere a disposizione delle imprese uno strumento finanziario che permetta di utilizzare al massimo il patrimonio di conoscenze accumulate e di avviare nuove linee di sviluppo per prodotti civili a elevato livello tecnologico. Ciò dovrebbe agevolare tutti i tentativi di ridurre la dipendenza dalla tecnologia americana e di adeguarsi, sia in termini produttivi che dimensionali, alle più avanzate imprese europee.

Infine, l'approvazione delle leggi sulle esportazioni di armi e sulla riconversione delle industrie militari potrebbe costituire una base valida per giungere ad un « codice di comportamento » per tutte le imprese europee onde evitare forme scorrette di concorrenza nella vendita a paesi terzi. Un tentativo in questo senso potrebbe essere fatto sia al Parlamento Europeo che presso le Commissioni della Comunità, non appena l'emanazione dei due provvedimenti testimonierà la concretezza e la significatività dell'azione italiana.

Tutto ciò premesso, è naturale che nella fase di transizione, cioè nel periodo in cui matureranno diverse condizioni di sicurezza a livello internazionale, la possibilità di diversificare verso il civile le

produzioni costituirà per molte imprese un utile mezzo per correggere squilibri aziendali e per ristrutturazioni in profondità, con lo scopo di ridimensionare la struttura produttiva ai principi della difesa nazionale in via di adeguamento alle strategie difensive adottate in sede NATO.

Ciò sarà particolarmente conveniente per molte imprese quasi esclusivamente militari o che presentano ritardi non indifferenti nello sviluppo tecnologico; ancora maggiore sarà l'interesse alla diversificazione per tutte le iniziative associative volte ad eliminare imprese o produzioni marginali e a raggiungere nuove dimensioni economiche.

10. *Presentazione del provvedimento.*

Abbiamo adottato l'espressione forse impropria di « riconversione » dell'industria bellica (e non di « conversione ») perché così è conosciuta ed è entrata nel linguaggio comune in Italia la politica di trasformazione delle produzioni militari in produzioni civili.

a) *Conoscenza del settore.*

Nella sua parte iniziale la proposta di legge prevede la elaborazione di una approfondita analisi del settore della produzione militare e il suo continuo aggiornamento al massimo livello di responsabilità governativa.

Sono infatti previste:

l'organizzazione di conferenze nazionali periodiche, con la partecipazione di tutti i soggetti delle politiche economiche delle decisioni imprenditoriali, delle rivendicazioni sociali;

l'elaborazione e la diffusione di resoconti periodici sull'utilizzazione dei fondi, sulle tendenze evolutive del settore, sulle linee di politica adottate;

l'istituzione di osservatori nelle regioni caratterizzate da un'alta concentrazione di industrie militari;

la creazione di un « sistema informativo » che permetta di seguire in « tempo reale » l'evolversi della situazione del settore e delle imprese e che faciliti interventi puntuali e tempestivi.

b) *Partecipazione dei soggetti responsabili.*

L'efficacia di questa legge dipenderà in larga misura del grado di coinvolgimento degli operatori che le misure proposte riusciranno a stimolare.

Si è quindi esclusa qualunque forma impositiva, dall'alto, di scelte esterne alle aziende, e questo anche nel caso delle imprese a partecipazione statale, dove pure sarebbe possibile esercitare quanto meno delle pressioni derivanti da scelte strategiche di gruppo.

Si è invece ritenuto essenziale tendere a modificare il calcolo delle convenienze economiche degli imprenditori, cioè a rendere attraente sia finanziariamente che in termini tecnico-economici, un processo di diversificazione. Ciò significa, naturalmente, anche addossare alla collettività parte degli oneri derivanti dalle scelte di ristrutturazione verso il civile, ma dovrebbe evitare qualunque logica artificiosa — di interesse a breve termine o di lucro immediato — e stimolare invece un orientamento di fondo e permanente in molte aziende del settore.

Ovviamente, la normativa dovrà essere successivamente adeguata, come procedure, incentivi e finanziamenti, alle reali esigenze che dovessero progressivamente manifestarsi.

Fondamentale è stato inoltre ritenuto l'apporto che in un processo di questa rilevanza dovrà essere dato dalle forze sociali e sindacali, ma anche dalle associazioni professionali, da tecnici e scienziati e da centri di studio e di ricerche, specie a livello locale, valorizzando esperienze già compiute, attività già in corso.

Questi obiettivi, secondo la legge, possono essere perseguiti fundamentalmente in quattro modi:

attraverso la diffusione di informazioni continuamente aggiornate;

attraverso l'affidamento alle stesse imprese (e ai loro *staff* tecnici e professionali) del compito di presentare le richieste di incentivi e agevolazioni in base a programmi organici di riconversione, nel rispetto degli indirizzi generali e in riferimento, se del caso, alla descrizione della domanda potenziale di prodotti di pubblico interesse. Anche quando sono le amministrazioni a presentare ipotesi di programma al fine di ottenere determinati prodotti, la responsabilità è sempre e interamente dell'impresa, che viene tuttavia adeguatamente compensata per avere aderito alla richiesta di interesse sociale;

prevedendo la possibilità di richiamare il personale posto in cassa integrazione per attività connesse alla sperimentazione di prodotti alternativi;

chiamando in gioco le regioni e sostenendo, specie nelle aree ad alta concentrazione dell'industria militare, la formazione di consorzi, o di altre forme associative, con la partecipazione di esponenti di enti locali, università, centri del CNR, forze politiche e sociali, ecc. In questo senso, fondamentale è l'esperienza degli Stati Uniti. Secondo il professor Lloyd J. Dumas: « Per poter funzionare ciascun piano di conversione deve essere fatto su misura nei confronti delle specifiche condizioni della struttura per la quale viene redatto. Ciò richiede quel tipo di conoscenza particolareggiata della forza lavoro e dei beni d'investimento, dei vantaggi e degli svantaggi dell'ubicazione dello stabilimento, ed anche delle caratteristiche economiche della collettività circostante, che si può desumere il più efficacemente possibile da coloro che conoscono bene lo stabilimento e l'area, coloro, cioè, che vivono e lavorano sul posto ».

c) Indirizzi generali e domanda pubblica.

La formulazione e l'aggiornamento degli indirizzi da seguire per l'intervento di riconversione sono attribuiti ad un orga-

nismo al livello di Comitato tra diversi Ministri.

L'altro strumento a disposizione del Governo è costituito dalla possibilità di definire una consistente domanda di prodotti civili con caratteristiche tali da poter rappresentare una reale alternativa alle produzioni militari. Ciò comporta, da un lato, un intenso coordinamento di capacità di acquisto già esistenti, dall'altro l'introduzione nelle strutture pubbliche (centrali e locali) di metodi innovativi di programmazione della domanda. Non si devono nascondere le molte difficoltà che emergeranno di fronte a questo tentativo, specie in settori come la sanità, la protezione civile, la difesa dell'ambiente dove amministrazioni deboli, competenze sovrapposte e scarsità di mezzi, renderanno molto complesso il conseguimento (anche graduale) dell'obiettivo. In questo senso, il processo di riconversione potrebbe contribuire, in misura non irrilevante, a rendere più efficiente la struttura pubblica in settori nuovi ed essenziali.

Infine, una domanda pubblica particolare è quella destinata ai paesi sottosviluppati. Attraverso la rete di contatti della cooperazione allo sviluppo sarà possibile accertare fabbisogni urgenti ed essenziali delle popolazioni che possono essere soddisfatti anche con i prodotti ad elevata tecnologia fabbricati da aziende militari. In questo campo sarà necessario individuare prodotti che possano inserirsi agevolmente in ambienti socio-economici e culturali diversi, che possano essere riparati o sottoposti a manutenzione con facilità, ecc. In molti casi si tratterà, quindi, di prodotti di fatto riprogettati completamente e ciò permetterà di impegnare, con elevata soddisfazione, i tecnici delle aziende militari e gli scienziati che collaboreranno dall'esterno.

d) Finanziamenti e agevolazioni.

I soggetti beneficiari sono le industrie militari. I programmi di diversificazione e riconversione delle imprese saranno selezionati in base a criteri derivanti dagli indirizzi generali approvati dal Comitato.

Le condizioni alle quali ottenerli saranno particolarmente agevolate da un intervento dello Stato, che si assumerà metà degli oneri per interessi. Contributi presocché a fondo perduto sono invece previsti sugli studi, le ricerche e le progettazioni fino allo stadio dei prototipi, nonché per la creazione di reti commerciali in Italia e all'estero.

Agevolazioni in misura maggiore sono previste per le imprese che accetteranno di realizzare prodotti di particolare utilità sociale proposti dagli organismi pubblici, oppure prodotti destinati ai paesi sottosviluppati.

Le misure di particolare favore saranno altresì concesse ai programmi presentati da consorzi di imprese o da loro associazioni, specie se tali iniziative realizzano la riconversione attraverso forme di ristrutturazione e integrazione delle imprese partecipanti, così da conseguire maggiori dimensioni, ottenere economie di scala, favorire gli accordi e la concentrazione senza per altro cancellare posti di lavoro.

e) Agevolazioni complementari.

Il provvedimento, fatte salve le precise determinazioni (per l'entità, le scadenze, le garanzie ecc.) che saranno decise dagli organismi responsabili, prevede anche:

di promuovere, incentivare e sostenere le iniziative di formazione professionale, anche a livelli di altissima qualificazione, dirette a riorientare le capacità dirigenziali, tecniche e operative dei dipendenti delle aziende che avviano processi di riconversione;

di permettere, in termini prioritari, il ricorso alla cassa integrazione guadagni nei casi in cui i programmi di riconversione non possano essere realizzati senza temporanee riduzioni degli occupati.

Conclusioni.

Ci troviamo insomma di fronte ad una congiuntura straordinaria, ad un concorso

di fattori tra loro completamente differenti, tutti però che indicano la necessità, l'utilità, l'importanza di istituire un fondo per la conversione della produzione nazionale dal settore bellico al civile.

Quali sono in sintesi questi fattori?

In primo luogo il dialogo nuovo che per la prima volta ha portato le due più grandi potenze del mondo, l'Est e l'Ovest, Gorbaciov e Reagan a concordare uno smantellamento di armi.

Ma proporsi concretamente l'obiettivo di ridurre, smantellare armi non comporta di dover imparare a convertire le industrie che producono queste armi?

Come non vedere dunque che prepararci noi in Italia materialmente, tecnicamente, culturalmente, legislativamente a realizzare le prime esperienze in questa direzione significa partecipare da protagonisti a questi processi ed insieme contribuire a rafforzare le prospettive di disarmo?

C'è poi un secondo fattore, tutt'affatto diverso, che induce però noi oggi alla medesima conclusione.

È un fattore materiale, oggettivo, pratico: è il crollo del nostro mercato di armi dopo gli anni delle grandi abbuffate: è la crisi attualissima e realissima della nostra industria bellica.

Ed è infatti anche e proprio da lì, dall'industria stessa, pubblica e privata, è in particolare dai lavoratori e dai sindacati che viene oggi con forza la richiesta di indirizzi e di sostegno pubblico a questo necessario processo di conversione produttiva già avviato.

Sono cioè le stesse ragioni dell'economia che richiamano noi politici, noi legislatori, al dovere di intervenire.

Ma poi, il Parlamento, sta già per regolamentare questa materia, per lo meno su un lato, quello del commercio delle armi.

Non è dunque questo il momento più adatto, per coerenza e per completezza di politiche, perché il Parlamento faccia sentire la sua voce, perché porti i suoi indirizzi anche all'interno dello stesso mondo della produzione di armi?

Abbiamo parlato di congiuntura davvero straordinaria, potremmo dire un'oc-

casione, un'occasione da non perdere a voler essere politici accorti e lungimiranti.

Tanto più lo vogliamo dire perché noi così interpreteremmo i sentimenti e risponderemmo concretamente ai molti, ai giovani soprattutto, ai gruppi di pace e religiosi, alle voci del mondo cattolico che più volte ci hanno interrogato, ci hanno richiamato le ragioni alte, morali, ideali, che si accompagnano a tutti i processi che vogliono dire meno armi nel mondo.

* * *

La presente proposta di legge dovrà certamente essere perfezionata e completata per affrontare un fenomeno complesso come quello della riconversione produttiva di industrie ad alto reddito e a tecnologia avanzata. Anche le cifre indicate per la prima fase di attuazione permettono di avviare dei processi di diver-

sificazione e di coinvolgere un certo numero di imprese, ma non certo di riconvertire completamente e in tempi brevi l'intero settore.

Tuttavia, la sua approvazione ha un significato politico che trascende la sua dimensione produttiva ed economica; inoltre la sua rilevanza potrebbe essere ancora maggiore se le due grandi potenze decidessero di portare a termine positivamente le trattative per la riduzione delle armi convenzionali.

Il dibattito sulla riconversione, quindi, potrebbe anche divenire improvvisamente urgente e improrogabile e il presente provvedimento solo un primo passo nella giusta direzione.

Con questa speranza, che raccoglie i più vivi desideri di quanti vogliono vivere in un mondo non dilaniato da guerra e violenza, sottoponiamo al Parlamento italiano una opzione politica non più trascurabile.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Finalità).

1. In relazione al mutato quadro delle relazioni internazionali e all'esigenza di riorientare la struttura produttiva dell'industria militare, è previsto un intervento pubblico di durata decennale diretto ad incentivare programmi di imprese, singole o associate, che intendono:

a) realizzare progetti di conversione integrale o parziale delle produzioni di materiale bellico in attività di produzione manifatturiera o di servizi per uso civile;

b) avviare processi di ristrutturazione e diversificazione produttiva verso attività di produzione manifatturiera o di servizi per uso civile;

c) aumentare l'impegno nella ricerca e sviluppo, specie per le applicazioni alle produzioni per uso civile di conoscenze accumulate per fini militari;

d) incrementare quote di produzione civile sul totale del fatturato, in particolare di quelle costituite da prodotti innovativi, ad elevato contenuto tecnologico, sostitutivi di importazioni e competitivi sul mercato internazionale;

e) mantenere, consolidare, qualificare l'occupazione;

f) sviluppare, per le finalità di cui alle precedenti lettere, forme di cooperazione e di integrazione tra imprese nazionali o forme di collaborazione a livello internazionale, in particolare intese produttive e tecnologiche in ambito CEE.

ART. 2.

(Fondo speciale per interventi di riconversione dell'industria bellica).

1. Per le finalità di cui all'articolo 1 è istituito presso il Ministero dell'industria,

del commercio e dell'artigianato il « Fondo speciale per interventi di riconversione dell'industria bellica ». Il fondo è amministrato, con gestione fuori bilancio, ai sensi dell'articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041, ed ha durata di dieci anni.

2. Il fondo è destinato all'erogazione delle agevolazioni finanziarie previste dai successivi articoli nonché al finanziamento delle attività e alle spese di funzionamento del Comitato di cui all'articolo 3.

ART. 3.

(Comitato per la diversificazione e la riconversione dell'industria militare).

1. Per l'attuazione della presente legge è istituito, entro tre mesi data della sua entrata in vigore, un Comitato presieduto dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, o da un sottosegretario da lui delegato e composto da un rappresentante per ciascuno dei Ministeri degli affari esteri e delle partecipazioni statali e dell'Ufficio del Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica e da sei esperti designati dalla Presidenza del Consiglio dei ministri tra persone di qualificata esperienza e competenza in materia di produzioni industriali che non siano legate da rapporti di dipendenza, di consulenza o di partecipazione a organi di amministrazione o di controllo, con aziende del settore militare.

2. Per ogni componente effettivo è nominato un supplente. I componenti effettivi e supplenti del Comitato sono nominati per un triennio con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Il Comitato è costituito validamente con la maggioranza assoluta dei componenti e delibera i pareri a maggioranza assoluta dei presenti.

3. Alla segreteria del Comitato provvede il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

ART. 4.

(Funzioni del Comitato).

1. Il Comitato di cui all'articolo 3 provvede alla gestione del fondo costituito ai sensi dell'articolo 2.

2. Entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, su proposta del Comitato, emana un decreto che disciplina le procedure istruttorie dei programmi presentati dalle imprese di cui all'articolo 1. Con lo stesso decreto il Ministro disciplina, altresì, procedure e modalità per la concessione dei benefici, di cui all'articolo 10.

3. Il Comitato elabora ogni due anni un documento programmatico sulle prospettive di ristrutturazione a medio e lungo termine dell'industria militare italiana, nel quadro delle iniziative e delle previsioni internazionali in materia. Tale documento deve altresì contenere:

a) l'individuazione delle linee dell'azione pubblica nel settore, con particolare riferimento alla dimensione e alle caratteristiche della domanda pubblica, attuale e potenziale, nei settori civili verso i quali si può dirigere la produzione non bellica delle industrie militari, nonché alle misure e alle politiche di sostegno e promozione per la collocazione sul mercato mondiale dei prodotti civili derivanti dai programmi di conversione o ristrutturazione;

b) l'indicazione delle dimensioni e caratteristiche della domanda dei paesi in via di sviluppo, in particolare di quella stimolata dagli interventi di cooperazione allo sviluppo.

4. Il documento è approvato dal CIPI e inviato al Parlamento.

5. Il Comitato organizza periodicamente, almeno ogni due anni, una conferenza nazionale sull'industria militare in relazione alle finalità della presente legge.

6. Ogni anno, il comitato dovrà presentare al Parlamento una relazione consuntiva e previsionale sull'attuazione della presente legge.

ART. 5.

(Esperti e consulenze).

1. Per l'elaborazione dei documenti e in genere per tutte le sue attività, il Comitato si avvale di esperti, anche stranieri, scelti tra un elenco di candidati proposti dai Ministri dell'industria, commercio e artigianato, degli affari esteri, delle partecipazioni statali, dell'ambiente, per il coordinamento della protezione civile, della sanità, e dal Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica.

2. Tali esperti non devono avere, né aver intrattenuto per almeno un anno prima della loro nomina, rapporti di dipendenza, consulenza o partecipazione ad organi di amministrazione di controllo, con aziende del settore militare.

3. Le nomine sono effettuate con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato per periodi non superiori ad un anno.

4. Il Comitato può stipulare apposite convenzioni per studi e ricerche anche con centri o organismi di ricerca che operano all'estero.

5. Il Comitato ha la facoltà di richiedere contributi di ricerca e di esperienza a tutte le Amministrazioni pubbliche e agli enti specializzati, in particolare, agli osservatori regionali di cui all'articolo 7, al CNR, all'Agenzia spaziale italiana (ASI), alle università degli studi.

ART. 6.

(Progetti speciali).

1. Il Comitato, attraverso propri esperti o con accordi stabiliti con centri di studi e ricerca e istituti tecnologici, può individuare prodotti civili di alto interesse sociale o urgentemente richiesti dalle popolazioni dei Paesi sottosvilup-

pati, e può proporre la realizzazione a imprese militari, anche con la collaborazione di altre aziende non militari. Tali programmi sono ammessi ai benefici della presente legge con le modalità e nella misura previste dall'articolo 10.

ART. 7.

(Funzioni delle regioni).

1. Nel rispetto dei principi previsti dalla presente legge, le regioni possono:

a) istituire un osservatorio regionale sull'industria militare, con il compito di:

1) analizzare la situazione e le tendenze evolutive delle imprese del settore;

2) fornire informazioni e valutazioni per l'attività del Comitato di cui all'articolo 3. A tal fine la regione può stipulare apposite convenzioni con università, associazioni e centri di studi e di ricerca;

b) individuare specifiche commesse o programmi, da finanziare con fondi propri, che possano contribuire ad ampliare la domanda pubblica di prodotti civili realizzati da aziende militari.

ART. 8.

(Contenuto dei programmi delle imprese beneficiarie).

1. Le domande di ammissione alle agevolazioni previste dalla presente legge, da presentarsi con le modalità e le procedure previste dall'apposito decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di cui all'articolo 4, comma 2, devono essere corredate da un programma che contenga:

a) il riferimento alle finalità indicate all'articolo 1 e alle indicazioni contenute nel documento programmatico di cui all'articolo 4, comma 3;

b) la descrizione delle ricerche e dei prodotti che si intendono realizzare, e la relativa documentazione;

c) la richiesta di finanziamenti e contributi, distinguendo forme di concessione ed erogazione dei finanziamenti e dei contributi, piani di utilizzazione, tempi di restituzione;

d) l'entità del fatturato previsto per i nuovi prodotti;

e) la descrizione delle nuove aree di mercato;

f) l'entità della domanda pubblica prevista;

g) gli eventuali accordi con altre aziende per realizzare prodotti civili;

h) i programmi di formazione e riqualificazione professionale;

i) ogni altro elemento richiesto dal Comitato o dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato comunque atto a favorire un'approfondita valutazione del programma.

2. I programmi di cui al comma 1 dovranno prevedere il mantenimento dei livelli di occupazione in atto, anche attraverso previsioni di mobilità della manodopera tra le imprese associate che partecipino al progetto o tra imprese ad esso collegate.

3. Ogni azienda o gruppo di aziende può presentare più di un programma o presentare successive integrazioni.

ART. 9.

(Concessione delle agevolazioni).

1. L'ammissione dei programmi ai benefici dalla presente legge è deliberata dal CIPI su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, previa istruttoria del Comitato di cui all'articolo 3.

ART. 10.

(Finanziamenti e contributi).

1. Con le disponibilità del fondo di cui all'articolo 2 possono essere concessi i seguenti tipi di contributo finanziario:

a) contributi fino ad un massimo dell'80 per cento della spesa per effettuare studi, ricerche, sperimentazioni e per realizzare prototipi e progettazioni esecutive relativi a progetti civili che aumentino l'incidenza delle produzioni civili sul fatturato complessivo delle aziende;

b) contributi in conto interessi sui finanziamenti concessi da istituti di credito abilitati all'esercizio del credito a medio e lungo termine. Il contributo è calcolato in misura tale che il tasso annuo di interessi risulti pari al 50 per cento del tasso di riferimento di cui all'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902. Per i progetti speciali di cui all'articolo 6 il tasso di interesse è ridotto al 30 per cento di quello di riferimento;

c) copertura fino ad un massimo dell'80 per cento delle spese per programmi di formazione e riqualificazione professionale connessi ai programmi di ristrutturazione, conversione, diversificazione; la formazione potrà essere effettuata sia all'interno delle aziende che presso istituti specializzati;

d) contributi in conto capitale fino ad un massimo del 50 per cento dell'investimento per la creazione di reti commerciali e per ogni altra iniziativa promozionale relativa ai prodotti civili, previsti dai programmi aziendali di ristrutturazione, conversione, diversificazione.

2. Le agevolazioni di cui al comma 1 non sono cumulabili, per progetti aventi il medesimo oggetto, con benefici derivanti da altre leggi dello Stato.

ART. 11.

(Obblighi per le imprese).

1. Le imprese ammesse ai benefici della presente legge sono impegnate a non riconvertite a produzioni militari gli impianti, le attrezzature e i servizi destinati a produzioni civili finanziate in base alla presente legge. Tale obbligo è esteso per un periodo di dieci anni a valere dalla data di approvazione dei benefici concessi: questo può essere esteso dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per aziende e prodotti particolari, su parere del Comitato di cui all'articolo 3.

2. Il mancato rispetto, anche parziale, di tale obbligo, comporta la decadenza dai benefici e la loro immediata restituzione. Viene considerata violazione dell'obbligo anche l'aumento dell'incidenza delle produzioni militari sul totale del fatturato, rispetto ad un anno di riferimento che sarà definito all'atto della concessione dei benefici.

ART. 12.

(Garanzie assicurative per le attività connesse alla commercializzazione all'estero dei prodotti realizzati nell'ambito di programmi industriali di collaborazione internazionale).

1. La sezione speciale per l'assicurazione del credito all'esportazione è autorizzata a concedere le garanzie assicurative previste dalla legge 24 maggio 1977, n. 227, per tutti i rischi connessi alla produzione e commercializzazione dei prodotti dell'industria di cui all'articolo 1 realizzati nell'ambito di programmi di collaborazione internazionale, anche se commercializzati da imprese o enti di diritto estero.

2. La garanzia assicurativa, ancorché concessa all'impresa o ente di diritto estero, è rapportata alla quota di partecipazione delle imprese nazionali al programma.

ART. 13.

(Intervento del Mediocredito centrale nelle operazioni finanziarie relative a programmi industriali in collaborazione internazionale).

1. Tenuto conto delle peculiari caratteristiche del mercato in cui operano le imprese di cui all'articolo 1 il Ministro del tesoro stabilisce le condizioni, le modalità e i tempi di intervento del Mediocredito centrale nelle operazioni finanziarie di cui alla legge 24 maggio 1987, n. 227, relative a programmi industriali in collaborazione internazionale ammessi ai benefici della presente legge.

ART. 14.

(Integrazione salariale).

1. Durante la fase di realizzazione dei programmi di cui all'articolo 8 si può applicare il trattamento d'integrazione salariale straordinario di cui al settimo comma dell'articolo 25 della legge 12 agosto 1977, n. 675, modificato dall'articolo 2 della legge 27 luglio 1979, n. 301, prorogato di ulteriori dodici mesi.

ART. 15.

(Riutilizzo del personale in cassa integrazione).

1. Parte del personale posto in cassa integrazione può essere utilizzato per attività di studio, ricerca, progettazione e sperimentazione di prodotti alternativi. Questa attività non causa interruzione nell'inserimento e nella durata della cassa integrazione e non costituisce titolo di priorità, nel reinserimento in fabbrica; eventuali indennità a qualunque titolo erogate non potranno superare la cifra che costituisce l'integrazione salariale e i salari dei dipendenti utilizzati.

ART. 16.

(Coperura finanziaria).

1. Le disponibilità del Fondo di cui all'articolo 2 per il triennio 1988-1990 sono stabilite in complessive lire 900 miliardi, di cui lire 300 miliardi per l'anno 1988, lire 300 miliardi per l'anno 1989 e lire 300 miliardi per l'anno 1990.

2. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 300 miliardi per ciascuno degli anni 1988, 1989, 1990, si provvede mediante riduzione di lire 100 miliardi su ciascuno dei capitoli 4011, 4031 e 4051 dello stato di previsione del Ministero della difesa per l'anno finanziario 1988 e dei corrispondenti capitoli per gli anni successivi.

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.